



SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIAPROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

IV Linee Guida per l'attività dell'Ufficio di Procura della Corte dei conti nella Regione Lombardia nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ed il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, contenenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Visti il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ed il D.P.C.M. 11 marzo 2020, nonché l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020

Viste le terze linee guida emanate dagli scriventi il 20 marzo 2020;

Vista la circolare del Segretario Generale n.11 del 20 marzo 2020, pervenuta dopo l'emissione delle predette linee-guida, con la quale i singoli uffici sono invitati alla riduzione del personale delle attività funzionali "ai soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e la comunicazione esterna", valorizzando l'impiego di sistemi tecnologici di lavorazione a distanza e lo smart working, e sconsigliando rientri settimanali in sede del personale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, che ha disposto - alla lett.a) n. 5 - la "sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.2 del D.Lgs. 165/2001 (...) fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, sentito il prefetto territorialmente competente"; il tutto, ai sensi della lettera b) della medesima ordinanza, con "effetto dal 22/3/2020 al 15/04/2020";



CORTE DEI CONTI

Rilevato che detta ordinanza – al fine di contenere spostamenti e rischi di contagio – restringe l’operatività degli uffici presso le sedi, limitandola ai soli servizi essenziali e di pubblica utilità di cui L. 142/1990, e quindi, ai sensi della lettera a) dell’art.1 comma 2, di quest’ultima legge, alle sole attività di amministrazione della giustizia, “con particolare riferimento” a quelle afferenti a (...) “provvedimenti cautelari ed urgenti”;

Riservato ogni diverso provvedimento all’esito del previsto provvedimento attuativo del Presidente della Regione, da rendere sentiti i Prefetti, relativo a “modalità e limiti” dello svolgimento di tale attività urgente;

Richiesto il parere dell’autorità sanitaria regionale, e, per le attività giurisdizionali, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano;

Ritenuto di disporre in via d’urgenza, in attesa del parere suddetto, salve variazioni in caso di difformi indicazioni da parte degli organi interpellati.

SI ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE:

- A modifica delle linee-guida adottate il 20 marzo 2020, e con effetto dalla data odierna al 15 aprile 2020, si dispone quanto segue.
- Sono sospese *presso la sede* degli uffici della Lombardia della Corte dei conti (Sezione, controllo e Procura) le attività istituzionali non strumentali all’emissione di provvedimenti cautelari o urgenti, costituenti servizi essenziali; la sospensione non riguarda ovviamente le attività magistratuali o amministrative da svolgere non in sede bensì da remoto e/o in *smart working*.
- Non è ammesso l’accesso di dipendenti ed equiparati (comandati, distaccati, personale militare in servizio nella sede) e di magistrati della Corte per finalità diverse da quelle strumentali all’emissione di detti provvedimenti cautelari ed urgenti, e solo a condizione che le relative attività non possano essere rese da remoto e/o in *smart working*.
- Viene quindi meno il presidio di una unità di personale per ogni Ufficio (Procura, Sezione e controllo) previsto nelle linee-guida del 20 marzo 2020; ogni Ufficio (Procura, Sezione, Controllo) potrà stabilire eventuali eccezionali accessi e presenze per attività cautelari ed urgenti non svolgibili da remoto. Il Dirigente del SAUR provvederà invece a disciplinare con proprio provvedimento un servizio comune unico per tutti gli uffici con il minimo di unità possibili, onde garantire i servizi indifferibili di interesse comune, essenziali nel senso predetto e non svolgibili da remoto;



CORTE DEI CONTI

- Anche l'accesso a soggetti estranei all'ufficio - consentito per le persone che debbano svolgervi attività *urgenti* (art. 85 comma 3 lett. a D.L. n. 18/2020) - sarà limitato a quello indispensabile per l'emissione di provvedimenti cautelari o urgenti (in questo caso, su convocazione dei Vertici o dei magistrati), sempreché non possano essere utilizzate modalità di comunicazione e trasmissione di atti da remoto; tali accessi verranno programmati ed effettuati secondo le modalità già fissate con le linee-guida del 20 marzo 2020.

Per quanto riguarda i singoli uffici, fermi restando i principi predetti, le predette linee guida sono integrate come segue dai rispettivi vertici.

A) Per la Sezione Regionale di controllo

Rimangono ferme le linee-guida fissate in data 20 marzo 2020, con la precisazione che fino al 15.4.2020 le uniche attività consentite presso la sede sono quelle relative ad eventuali procedimenti urgenti non svolgibili da remoto;

B) Per quanto concerne l'attività giudiziaria della Sezione giurisdizionale Regionale, si dispone quanto segue.

a) Rimangono ferme le linee-guida fissate in data 20 marzo 2020, con la precisazione che fino al 15.4.2020 le uniche attività consentite presso la sede sono quelle relative ad eventuali procedimenti cautelari ed urgenti non svolgibili da remoto;

b) Attesa la generalizzata sospensione dei termini, anche sostanziali, prevista dal D.L. 18/2020, non sarà ammesso alcun accesso in sede se non quelli disposti con specifico provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale, dei singoli magistrati o del preposto (ognuno per quanto di specifica competenza) ai soli fini dell'emissione di decreti di sequestro o di provvedimenti urgenti perché non ricadenti in sospensione, e sempreché tali attività non possano essere svolte da remoto.

c) I magistrati ed il personale amministrativo svolgeranno le consuete attività da remoto; il preposto si coordinerà con il servizio comune del SAUR per ogni urgenza ulteriore.

C) Per quanto riguarda le attività della Procura Regionale, si prevede quanto segue.

a) Rimangono ferme le linee-guida fissate in data 20 marzo 2020, con la precisazione che fino al 15.4.2020 le uniche attività consentite presso la sede - sia di magistrati e di dipendenti ed equiparati, sia di soggetti esterni - sono quelle



CORTE DEI CONTI

relative ad eventuali procedimenti cautelari ed urgenti, sempreché non svolgibili da remoto; b) Attesa la generalizzata sospensione dei termini, anche sostanziali, prevista dal D.L. 18/2020, non sarà ammesso alcun accesso in sede se non quelli disposti con specifico provvedimento del Procuratore regionale, dei singoli magistrati o del preposto (ognuno per quanto di specifica competenza) ai soli fini dell'emissione di provvedimenti di sequestro o di provvedimenti urgenti perché non ricadenti in sospensione, e sempreché tali attività non possano essere svolte da remoto.

c) I magistrati ed il personale amministrativo svolgeranno le consuete attività di Procura da remoto; il preposto si coordinerà con il servizio comune del SAUR per ogni urgenza ulteriore.

Tali misure avranno effetto da oggi, 22 marzo 2020, fino al 15 aprile 2020 e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni delle varie Autorità competenti e di modifiche normative.

Restano ferme, ove non modificate dalle presenti misure, le linee guida emanate dagli scriventi in data 20 marzo 2020.

Così disposto il 22 marzo 2020

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale (Dott. Antonio Caruso)	Il Presidente della Sezione Regionale di Controllo (Dott. Maria Riolo)	Il Procuratore Regionale (Dott. Luigi Cirillo)
--	--	---



CORTE DEI CONTI